

Lotta all'evasione. Le indicazioni agli uffici contenute nella circolare sulle misure cautelari

Le Entrate rilanciano il sequestro

Procedura più veloce e con meno formalità rispetto all'ipoteca

Sergio Trovato

Anche se è possibile adottare entrambe le misure cautelari per tutelare il credito erariale, per il Fisco è preferibile ricorrere al sequestro conservativo, anziché all'ipoteca, perché è più veloce, richiede meno formalità e, per gli uffici, è anche «meno oneroso». Questa azione esecutiva viene poi considerata particolarmente efficace sui contribuenti che possiedono quote societarie o azioni. Sono alcune delle indicazioni che l'agenzia delle Entrate ha dato ai propri uffici con la circolare 4/2010 (si veda «Il Sole 24 Ore» martedì e di ieri).

La circolare ha precisato che le quote societarie, anche se nominalmente di scarso valore, «rappresentano spesso valori reali significativi, in presenza di un patrimonio netto positivo della società partecipata». Per verificare l'effettivo valore della quota o delle azioni viene consigliato agli uffici di acquisire l'ultimo bilancio della società.

Nell'ambito delle scelte che gli uffici sono tenuti a compiere, però, non bisogna dimenticare che l'ipoteca attribuisce il diritto di essere soddisfatti con preferenza, rispetto ad altri eventuali creditori, sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

In effetti l'ipoteca è un atto esecutivo, sebbene cautelare, che dà all'Agenzia il potere di espropriare i beni, vincolati a garanzia del credi-

to fiscale. Ecco perché la circolare suggerisce agli uffici locali di procedere tempestivamente all'iscrizione «in presenza di diritti immobiliari pieni». Infatti, una volta ottenuto il provvedimento favorevole del giudice, l'amministrazione può vantare il privilegio di recuperare il credito, con precedenza rispetto ad altri creditori, sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene. Non a caso viene segnalata l'opportunità di non aggredire i beni immobili che sono già gravati da ipoteca o in comproprietà con altri soggetti «la cui quota del contribuente sia di proporzioni non significative». Invece, si deve procedere tempestivamente «in presenza di diritti immobiliari pieni».

Possano essere assoggettati a ipoteca: mobili (navi, aerei, auto), immobili, diritti, rendite e così via. Secondo l'Agenzia, considerato che la misura cautelare è finalizzata a garantire il credito erariale, è fondamentale che i beni ipotecati abbiano un valore di mercato. Per le autovetture, per esempio, conta anche l'anno di immatricolazione. Per un bene obsoleto, immatricolato da diversi anni, il valore è «scarso o nullo», a meno che non si tratti di autovetture di particolare pregio o beni di lusso.

Con il sequestro conservativo, invece, il fisco ha interesse a evitare che i beni del contribuente accertato possano essere trasferiti e che venga meno la garanzia per il fisco. Di più. Nella circo-

lare l'agenzia delle Entrate suggerisce agli uffici proprio questa strada, invece dell'ipoteca (finora maggiormente utilizzata), «in quanto l'iter del sequestro conservativo è dal punto di vista procedimentale meno oneroso rispetto a quello dell'ipoteca (per la quale sono, infatti, richieste particolari procedure relative alle formalità di iscrizione e cancellazione ipotecaria) e consente, altresì, di incidere oltre che sui beni immobili, anche sui beni mobili e, se necessario, sull'azienda del contribuente».

Sono, infatti, soggetti al sequestro sia i beni mobili (crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni, obbligazioni, titoli, eccetera) sia gli immobili, compresa appunto l'azienda di cui è titolare il debitore.

Quest'ultimo provvedimento può avere incidenze negative sull'attività del contribuente e potrebbe rendere ancora più difficoltoso recuperare le somme pretese dal Fisco. Per l'Agenzia, «occorre ponderare adeguatamente se sia necessario procedere al sequestro dell'azienda, tenendo conto anche delle possibili conseguenze negative che la misura cautelare potrebbe determinare sulla redditività della stessa». Quindi, va evitato il sequestro dell'azienda nel caso in cui non agevoli il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'«attacco»



A Napoli la protesta anti-riscossione

Nella mattinata di ieri, a Napoli, disoccupati e no global sono entrati negli uffici di Equitalia, la società che gestisce la riscossione dei tributi locali. La protesta ha lasciato il segno sulle vetrine, con slogan contro la società pubblica per la riscossione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Legittimo l'«induttivo» calcolato in base ai listini per il pubblico

I prezzi fanno l'accertamento

Giampaolo Piagnerelli

Accertamento induttivo pienamente legittimo se basato sull'elenco prezzi esposto al pubblico. E non importa che l'esercizio commerciale abbia una contabilità formalmente regolare e congrua rispetto ai parametri. È quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 3542/10 (il testo è disponibile sul sito www.guidanormativa@ilsolo24ore.com).

Alla base della decisione una vicenda che vedeva protagonista un contribuente che si era visto rettificare quanto dichiarato ai fini Iva per il triennio

1996, 1997 e 1998. Nei precedenti gradi di giudizio l'Agenzia aveva registrato due sconfitte, con la conclusione che la ricostruzione dei corrispettivi effettuata dai verificatori era inaffidabile, in quanto basata su mere presunzioni e su elementi variabili assolutamente inadatti a

CONTABILITÀ DISATTESA

Prevale il calcolo empirico anche se il negozio ha i registri tenuti correttamente e gli indici congrui

consentire una obiettiva ricostruzione della realtà aziendale. Presunzioni, quindi, che tali dovevano rimanere senza poter andare a ricostruire i criteri di impiego delle merci e le percentuali di ricarico applicate al venduto, attesa anche la ridotta differenza tra i corrispettivi annotati e quelli accertati. In sostanza - ribadiva la Ctr - non veniva messo in discussione il ricorso al metodo induttivo previsto dall'articolo 54 del Dpr 633/1972, quanto piuttosto la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Completamente diversa la lettura

fornita dai giudici di legittimità. Si legge nella sentenza come i giudici di prime e seconde cure fossero incappati nel macroscopico errore di considerare induttivo il metodo utilizzato nell'accertamento e non induttivo analitico. La verifica, infatti, era fondata sulla base della documentazione fornita dalla società, dalla quale emergeva con tutta chiarezza uno scostamento tra costi e ricavi che rendeva evidente la non affidabilità dell'entità dei ricavi. Pertanto bene aveva fatto l'ufficio a riconteggiare gli introiti.

In particolare - sottolineano i giudici - il volume di affari in relazione alle singole merci è stato effettuato mediante il compu-

to delle rimanenze iniziali e degli acquisti in corso d'anno, dedotte le rimanenze finali, nonché attraverso la determinazione del numero di prestazioni fornite sulla scorta delle indicazioni fornite dal titolare dell'esercizio. Quindi dalla moltiplicazione delle somministrazioni per i singoli prezzi del listino emergeva un introito ben maggiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente. Quanto poi al valore non vincolante del listino prezzi, eccepito dalla commissione tributaria regionale, la Cassazione ha rilevato come non sia credibile pubblicare un listino prezzi e poi praticarne altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semplificazione. Protocolli notariato-Unioncamere

Pubblicità in formato standard

Angelo Busani

Allineare le procedure da eseguire presso il registro delle imprese, al fine di evitare che, per effetto di interpretazioni «localistiche», vengano effettuati o pretesi adempimenti differenziati a seconda di quale sia la camera di commercio destinataria della formalità da compiere, con conseguenti perdite di tempo e disorientamento dell'utenza, professionale e non: è questo lo scopo perseguito dai «protocolli» operativi validati a seguito di un la-

voro congiunto svolto da Unioncamere e dal Consiglio nazionale del notariato su alcune situazioni che davano luogo a difformità di vedute di comportamento. Alcune delle casistiche analizzate sono molto interessanti.

Quanto alla riduzione del capitale sociale delle società di persone e delle società di capitali (ove si ha un'efficacia immediata della decisione dei soci, mentre per la sua eseguibilità occorre il decorso di un trimestre) è stato ritenuto che

va effettuato un unico adempimento all'indomani della decisione dei soci, mentre non occorre effettuare alcuna formalità per dare atto dell'avvenuto decorso del termine prescritto dalla legge per l'eseguibilità della decisione.

Circa la cosiddetta «trasformazione» della società di persone in ditta individuale, a prescindere dallo schema giuridico posto concretamente in atto, dal punto di vista pubblicitario occorre «evitare di denunciare solamente che la socie-

tà non esiste più, in quanto sciolta senza liquidazione» (pertanto, la società va cancellata) «e che l'azienda è passata nella titolarità di altro soggetto».

Sui trasferimenti di sede di società italiane all'estero (si tratti o meno di Paesi Ue), occorre prestare attenzione al punto se la società intenda, o meno, mantenersi sottoposta al diritto italiano. In questo caso, una volta espletati gli adempimenti pubblicitari nel Paese di destinazione, occorre cancellare la società dal Registro delle imprese italiano, mentre, nel primo caso, la società vi rimane iscritta (se il Paese di destinazione impone la costituzione di una nuova società, la società italia-

na va sciolta e poi cancellata).

Nel caso del trasferimento di sede in Italia di una società estera, occorre depositare presso un notaio italiano la decisione assunta dai soci della società estera (debitamente apostillata e tradotta) e poi iscriverla nella società nel registro delle imprese italiano.

Quanto infine alle partecipazioni intestate fiduciariamente, viene precisato che non sono oggetto di pubblicità né il mandato fiduciario sottostante all'intestazione fiduciaria né il trasferimento di partecipazioni che avvenga, dietro lo schermo della fiduciaria, tra l'effettivo proprietario e il suo avente causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

GIOCHI E ILLEGALITÀ

Accordo tra Sia e Monopoli di Stato

Per realizzare una sempre più efficace attività di contrasto all'illegalità nei giochi, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) e la Società italiana degli autori ed editori (Siae) hanno firmato un accordo per rendere «ancora più efficace la lotta all'utilizzo illegale degli apparecchi da divertimento e intrattenimento», in particolare le cosiddette new slot. In base all'intesa, di durata triennale, la Siae, con la sua capillare organizzazione, si è impegnata a effettuare ogni anno omologazioni in bar, pub, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi e a trasmettere per via telematica all'Aams le informazioni e i dati acquisiti.

AUTONOMI

Tablette contributive valide per il 2010

L'importo dei contributi volontari degli artigiani per il 2010 andrà calcolato con le aliquote del 20% per i titolari di qualunque età e i collaboratori di oltre 21 anni. Quanto ai commercianti che hanno le stesse caratteristiche, l'aliquota è del 20,09 per cento. Sulla base di queste aliquote sono state predisposte le tabelle di contribuzione da applicare con effetto dal 1° gennaio 2010. Lo ricorda l'Inps nella circolare 22/2010.

IN GAZZETTA

Conto intestato per diritti doganali

Conto intestato all'agenzia delle Dogane per gli importi versati a titolo di pagamento o di deposito dei diritti doganali. È quanto prevede il decreto 5 febbraio 2010 del ministero dell'Economia pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 39 di ieri, 17 febbraio.

CASSAZIONE

L'offesa alla figlia è ingiuria al genitore

Anche i genitori possono sentirsi ingiuriati da chi rivolge un'offesa al loro figlio. Lo si evince dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5876 con cui la quinta sezione penale ha confermato la condanna inflitta a un uomo dalla Corte d'appello di Palermo per lesioni personali volontarie e ingiuria. L'imputato si era rivolto alla Corte rilevando che la frase offensiva da lui pronunciata non era rivolta all'uomo che lo aveva querelato, ma alla figlia di questo, per cui il processo non poteva essere iniziato per mancanza di querela da parte della persona offesa. I giudici hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso: una delle frasi offensive era proprio rivolta al querelante. Inoltre anche le frasi rivolte a una figlia possono essere considerate offensive per un genitore.

Parlamento. Le risposte del governo

Niente sanzioni per il no tardivo al condono

Antonio Criscione
MILANO

Il no dell'agenzia delle Entrate all'istanza di condono, che arriva con eccessivo ritardo, può portare allo scontro su interessi e sanzioni. È quanto ha spiegato ieri il sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, in una risposta a un'interrogazione parlamentare, presentata da un deputato della maggioranza che, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, si è visto rispondere negativamente rispetto all'ammissibilità di istanze di condono presentate prima dell'entrata in vigore delle leggi che le aveva consentite (il primo no c'era stato il 3 febbraio scorso).

Si tratta di Marco Pugliese (la precedente risposta, per cui si era dichiarato insoddisfatto, è del 3 febbraio) al quale è stato risposto che non sono valide le sanatorie in base all'articolo 12 della legge 289 del 2002 se effettuate prima dell'entrata in vigore della legge. La vicenda a cui si riferiva il deputato era relativa a versamenti effettuati prima del 12 agosto 2003 per ruoli affidati ai concessionari della riscossione tra il 1° gennaio e il 30 giugno del 2001. Si trattava di una proroga dei termini rispetto a quelli originari prevista dalla legge 289 del 2002, che scadeva il 16 aprile 2003.

Per ritenere validi i versa-

menti effettuati prima dell'entrata in vigore della proroga, secondo l'agenzia delle Entrate - come ha spiegato il rappresentante del governo, il sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora - occorrerebbe una legge ad hoc per riconoscere la validità dell'operato dei contribuenti. Un intervento normativo di questo tipo però è stato ritenuto inopportuno perché in altri casi l'amministrazione non ha seguito questa via (si pensi allo scudo fiscale che ha anche una data di "partenza").

Nella risposta preparata dagli uffici per il governo, però c'è spiegato che per «contemperare le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza della sua uniforme interpretazione», l'Agenzia potrebbe applicare l'articolo 10, comma 2 dello Statuto del contribuente che regola appunto il principio di affidamento.

Visto che l'istanza non è perfezionata, né perfezionabile a posteriori, ma anche che tra la sua presentazione e il no del fisco è passato molto tempo, «potrebbero ritenersi non applicabili» sanzioni e interessi moratori. Il condizionale non lascia capire se è una cautela per capire meglio i fatti o solo un'eccezione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La soluzione. Basta che uno solo abiti l'immobile

Beneficio Ici «rurale» per i comproprietari

Gian Paolo Tosoni

L'abitazione utilizzata da un imprenditore agricolo è rurale anche se di proprietà di persone estranee alla coltivazione del fondo. Lo ha precisato il ministero dell'Economia rispondendo a una question time ieri in commissione Finanze alla Camera. Il problema riguardava la comproprietà di un fondo rustico e quindi delle costruzioni rurali pertinenti, mentre la coltivazione del terreno e l'utilizzo del fabbricato erano effettuate da un solo comproprietario.

Nella risposta vengono ricordati i requisiti di ruralità. In particolare è necessario che lo stesso sia adibito quale abitazione dai seguenti soggetti: dal proprietario, dal titolare di altri diritti reali, dall'affittuario (o dai loro familiari conviventi a carico) del fondo cui è asservito il fabbricato, oppure dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici e dai soci o amministratori delle società agricole, di cui all'articolo 2 del Dlgs 99/2004. Inoltre l'unità immobiliare non deve essere accatastata nelle categorie A/1 e A/8 ovvero non devono possedere le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro

dei lavori pubblici 2 agosto 1969. Ulteriori requisiti riguardano la superficie del terreno cui il fabbricato è asservito (che non deve essere inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito con attribuzione di reddito agrario) e il volume d'affari irtraibile dall'attività agricola esercitata sul terreno stesso (il quale deve essere più della metà del reddito complessivo del soggetto).

Dati come per certi questi requisiti, il governo ha espresso parere positivo in merito alla non applicabilità dell'Ici ai comproprietari del fabbricato rurale, quando anche stess non vi abitano con il comproprietario che vi risiede e lo ha adibito a propria abitazione. Nella risposta viene richiamato il comma 5, dell'articolo 9, del Dl 557/1993 che non risulta pertinente nella fattispecie in quanto riguarda l'ipotesi in cui più comproprietari o affittuari utilizzino la medesima abitazione. Il caso proposto invece riguardava una fattispecie molto frequente secondo cui un fabbricato rurale in comproprietà viene utilizzato da uno solo dei comproprietari, ipotesi in cui l'esclusione da Ici è fuori discussione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ITA DAL 1973



LA COMMISSIONE DI GARA NEGLI APPALTI PUBBLICI
COMPOSIZIONE, ADEMPIMENTI, RESPONSABILITÀ, COMPENSI, STESURA DEL VERBALE DI GARA

Roma, 11 e 12 Marzo 2010

Genaro Terracciano - Avvocato - Professore presso la Seconda Università degli Studi di Napoli

COME CAMBIA IL CONTENZIOSO APPALTI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RICORSI

Milano, 24 e 25 Marzo 2010
Roma, 19 e 20 Aprile 2010

Marco Lipari - Consigliere di Stato - Membro della Commissione del CdS per il Recepimento della Direttiva Ricorsi
Roberto Chieppa - Consigliere di Stato - Membro della Commissione del CdS per il Recepimento della Direttiva Ricorsi
Roberto Giovagnoli - Consigliere di Stato - Membro della Commissione del CdS per il Recepimento della Direttiva Ricorsi

Per ricevere i programmi, per informazioni sui crediti formativi e per iscrizioni contattare ITA spa - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/5611426 - Fax 011/530140 - www.itasoi.it - ita@itasoi.it

